



COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO PROMOSSA DA UNICREDIT SULLE AZIONI BANCO BPM

SOSPENSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano, 22 maggio 2025 - Banco BPM ha appreso che la Consob nella giornata di ieri ha sospeso, ai sensi dell'art. 102, comma 6, lett. b) del TUF, per un periodo di 30 giorni l'offerta pubblica di scambio promossa da UniCredit sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM ("**OPS**"). Da quanto si apprende dalla delibera Consob la sospensione sarebbe da ricollegarsi alle *"iniziative intraprese da UniCredit nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle prescrizioni imposte col Decreto [Golden Power], tra l'altro, mediante l'Istanza di Autotutela e la richiesta di verifica dell'impossibilità di adempiere alle prescrizioni del Decreto [Golden Power] rivolta all'Amministrazione competente per il monitoraggio, nonché alla conseguente incertezza, allo stato, in ordine agli esiti di tali iniziative"*.

L'avvenuta sospensione dell'OPS è di particolare gravità in quanto:

- (i) ai sensi di legge, essa deve essere disposta solo in caso di *"fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta"* mentre l'eventualità che il Decreto Golden Power potesse contenere delle prescrizioni era contemplata dall'offerente sin dall'annuncio dell'OPS, tant'è che costituiva una delle condizioni di efficacia della stessa. Inoltre, non si ritiene possano costituire un fatto nuovo – tale da legittimare una sospensione dell'OPS – le iniziative, peraltro mai comunicate finora al mercato, che unilateralmente UniCredit ha ritenuto di avviare nei confronti della Presidenza del Consiglio;
- (ii) dalla Delibera Consob si apprende che UniCredit ha comunicato all'Amministrazione competente per il monitoraggio l'impossibilità di adempiere alle prescrizioni del Decreto Golden Power; tale circostanza – anch'essa mai resa nota da UniCredit al mercato – dovrebbe di per sé determinare la decadenza dell'OPS;
- (iii) la durata complessiva dell'OPS già risultava - considerato peraltro che il periodo di adesione era stato fissato nel massimo possibile previsto dalla legge – significativamente più lunga rispetto a operazioni comparabili e l'estensione di 30 giorni aggrava ulteriormente la limitazione operativa e strategica in cui si trova la Banca per effetto della *passivity rule* sin dal mese di novembre, a danno di tutti i propri *stakeholder*.

Ad avviso della Banca si tratta di un provvedimento abnorme e in contrasto con la prassi dell'Autorità medesima che non tiene in alcun conto degli interessi della Banca, del mercato e degli azionisti di BBPM. Conseguentemente, la Banca adotterà ogni opportuna iniziativa presso le sedi competenti.

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it